

IL DIRITTO
DI LIBERTÀ
PERSONALE
ART. 13 COST.

QUESTO DIRITTO VIETA CHE GLI INDIVIDUI POSSANO
ESSERE DETENUTI IN CARCERE, ISPEZIONATI, PERQUISITI
O SOTTOPOSTI A RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ DI
MUOVERSI, SENZA IL PREVENTIVO MANDATO DEL
GIUDICE

→ QUALORA L'INDIVIDUO SIA SORPRESO IN FLAGRANZA
DI REATO (CIOÈ MENTRE LO COMMITTE) PUÒ ESSERE
RINCHIUSO IN CARCERE SUBITO, MA ENTRO 48 ORE DEVE
ESSERE AVVISATO IL GIUDICE, IL QUALE DEVE EMETTERE
UN MANDATO. IN MANCANZA, IL DETENUTO PROVVISORIO
DEVE ESSERE RILASCIATO.

→ LE PERSONE NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE
A VIOLENZA FISICA O MORALE, NEMMENO I DETENUTI.
LA LEGGE PUNISCE SEVERAMENTE CHI USA VIOLENZA
VERSO GLI ALTRI.

→ CHI È PRIVATO DELLA LIBERTÀ PERSONALE PER ESSERE SOTTOPOSTO A
PROCESSO, QUALORA IL PROCESSO TARDI TROPPO, NON PUÒ RESTARE IN
CARCERE PER TROPPO TEMPO IN QUANTO NON SI SA SE SIA COLPEVOLE.
IN TAL CASO DEVE ESSERE RIMESSO IN LIBERTÀ E
IL PROCESSO SI SVOLGERÀ CON LUI A PIEDE LIBERO